



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

#### **C. Cost. sentenza 20 giugno 2019 (dep. 27 settembre 2019) nr. 216, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.**

**Esecuzione penale – Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi \_ esclusione nei confronti delle persone condannate per il delitto di cui all’art. 624 bis codice penale – Non fondatezza.**

*La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Agrigento, sezione prima penale, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.*

Sentenza che si segnala per l’ennesimo monito indirizzato al legislatore con specifico riferimento “all’incongruenza cui può dar luogo il difetto di coordinamento attualmente esistente tra la disciplina processuale e quella sostanziale relativa ai presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione, in relazione alla situazione dei condannati nei cui confronti non è prevista la sospensione dell’ordine di carcerazione ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p., ai quali – tuttavia – la vigente disciplina sostanziale riconosce la possibilità di accedere a talune misure alternative sin dall’inizio dell’esecuzione della pena”.

**COMUNICATI**



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 74 – 1 ottobre 2019

[Comunicato del 25 settembre 2019: IN ATTESA DEL PARLAMENTO LA CONSULTA SI PRONUNCIA SUL FINE VITA](#)

#### 3. Sezioni Unite.

[Sez. un. Sent. n. 38954 del 30 maggio 2019 \(dep. 24 settembre 2019\), Pres. Carcano, Rel. Pistorelli, P.G. \(concl. conf\).](#)

**Casellario giudiziale - Iscrizioni - Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Iscrizione nel casellario giudiziale - Necessità - Menzione nei certificati - Esclusione.**

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale evidenziato nell'ordinanza di rimessione e, ancor prima segnalato dall'Ufficio del Massimario con la Relazione n. 89/2017.

Invero, secondo l'orientamento ermeneutico maggioritario, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non sarebbe soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale (cfr. Sez. V Pen., Sent. n. 3817 del 15 gennaio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 272282).

Nello stesso senso si era già espressa Sez. III Pen., Sent. n. 30685 del 26 gennaio 2017, *ivi*, n. 270247 e, successivamente, Sez. I Pen., Sent. n. 31600 del 25 giugno 2018, *ivi*, n. 273523).



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 74 – 1 ottobre 2019

Per l'indirizzo minoritario sarebbero, di contro, iscrivibili nel casellario giudiziale i decreti di archiviazione emessi ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p. (cfr. Sez. V Pen., Sent. n. 40293 del 15 giugno 2017, non massimata sul punto).

La *ratio* fondante la tesi prevalente, sopra enunciata, si compendia nel rilievo che tutti i provvedimenti iscrivibili sono tali solo se definitivi, ovvero non impugnati o altrimenti definitivi per rigetto dell'impugnazione, mentre il provvedimento di archiviazione, in quanto non impugnabile, deve ritenersi, per sua natura, sempre provvisorio, stante la possibile riapertura delle indagini.

Affermazione, questa, che, secondo l'antitetico assunto, non tiene conto di alcune considerazioni.

*In primis*, di come l'iscrizione del provvedimento di archiviazione ex art. 131-*bis* c.p. non determini una lesione dei diritti o degli interessi dell'indagato. Ciò in quanto la decisione viene assunta dal giudice a seguito di un procedimento (art. 411, comma 1-*bis*, c.p.p.) in cui è garantito il pieno contraddittorio. (cfr. Sez. V Pen., Sent. n. 26876 del 10 febbraio 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 267261). provvede facendo applicazione dei poteri decisorii che la legge gli attribuisce, dovendo anzitutto verificare la sussistenza e la procedibilità del reato ipotizzato e l'attribuibilità all'indagato e, quindi, l'applicabilità della speciale causa di non punibilità.

*In secundis*, si ritiene privo di pregio l'ulteriore assunto, utilizzato per escludere l'iscrivibilità, in base al quale la pronuncia *de qua* non possiede natura di accertamento e non ha efficacia ai fini civili e amministrativi, ravvisandosi unicamente di una limitazione dell'efficacia extra-penale che è propria di ogni provvedimento di archiviazione. Certamente l'art. 651-*bis* c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato circa l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, soltanto alla sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento, o anche alla sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'articolo 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato. Ma, pur difettando detta efficacia di accertamento extra-penale



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 74 – 1 ottobre 2019

rispetto al provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non ne inficia in alcun modo il valore, in quanto destinato a definire il procedimento in modo tendenzialmente stabile.

E, sebbene il provvedimento di archiviazione sia soggetto alla possibilità di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., su richiesta del Pubblico Ministero motivata dalla necessità di nuove investigazioni, non è ipotizzabile una riapertura per ragioni concernenti il giudizio sulla particolare tenuità perché «*il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell'autorità della res judicata, è connotato da un'efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell'esigenza di nuove investigazioni che rappresenta per il giudice parametro di valutazione da osservare nella motivazione della decisione di cui all'art. 414 cod. proc. pen.*» (Sez. un., Sent. n. 9 del 22 marzo 2000, Finocchiaro, in *C.E.D. Cass.* n. 216004; nonché Corte cost., 19 gennaio 1995, Sent. n. 27). Di qui la sostanziale stabilità del relativo provvedimento.

*Per converso*, la mancata iscrizione nel casellario determina l'impossibilità di valutare compiutamente la non abitudine del comportamento laddove sussista la reiterazione di fatti della stessa indole.

Con conseguente disparità di trattamento rispetto ai soggetti per i quali sia stata pronunciata sentenza di non punibilità ex art. 131-*bis* c.p., che inficia, peraltro, l'efficienza complessiva del sistema processuale, potendo il Pubblico Ministero, al fine di conservare traccia della declaratoria di non punibilità, non anticipare alla fase delle indagini la richiesta ex art. 131-*bis* c.p., rimettendone l'iniziativa all'imputato dopo l'esercizio dell'azione penale, determinando un gravoso ed inutile dispendio di attività processuali nei casi di procedimenti definibili fin d'all'inizio con provvedimenti di archiviazione.

Né il dato testuale può essere utilizzato per escludere la iscrivibilità del provvedimento di archiviazione ex art. 131-*bis* c.p., giacché la congiunzione «*nonché*» ha un contenuto additivo e, dunque, estende il catalogo dei provvedimenti iscrivibili.

Vieppiù che una lettura sistematica del dettato normativo disvela come l'iscrizione nel casellario giudiziale sia prevista per altri provvedimenti, non definitivi, pertinenti ad istituti analoghi (nel caso di



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

messa alla prova ex art. 168-*bis* c.p., il cui esito positivo determina l'estinzione del reato, è prevista l'iscrizione nel casellario dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-*quarter* c.p.p., dispone la sospensione del procedimento (art. 3, comma 1, lett. i-*bis*, d.P.R. n. 313 del 2002).

Trattasi cioè dell'iscrizione di un provvedimento revocabile, allo scopo di consentire al giudice di valutare la sussistenza delle condizioni di accesso alla misura e di impedirne un'illegitima successiva concessione (art. 168-*bis*, comma 4, c.p.).

E, nel caso della declaratoria di non punibilità ex art. 131-*bis* c.p. ricorre, in effetti, la stessa necessità, essendo il giudice chiamato a verificare che l'indagato non tenga un comportamento abituale ossia reiteri le condotte illecite. Ragione per cui l'autorità giudiziaria deve essere informata del provvedimento di archiviazione per tale causa di non punibilità.

Infine, a sostegno della tesi della necessità di procedere alla iscrizione del provvedimento in questione, milita la relazione governativa di illustrazione del d.lgs. n. 28/2015 in cui si precisa che è stata prevista l'iscrizione di tutti i provvedimenti che abbiano dichiarato la non punibilità per tenuità del fatto, ivi compresi i decreti e le ordinanze di archiviazione, sul presupposto che il nuovo istituto, prevedendo la non abitualità del comportamento, come uno dei requisiti di applicabilità, impone un sistema di registrazione delle decisioni che accertano la particolarità tenuità *«che comprenda ovviamente anche i provvedimenti di archiviazione adottati per tale causa»*.

L'informazione provvisoria è stata già pubblicata nella Newsletter n. 69, mentre l'ordinanza di rimessione n. 9836 emessa dalla Sez. I Pen., il 27 febbraio 2019 (dep. 6 marzo 2019), Pres. Mazzei, Est. Aprile, è stata pubblicata nella Newsletter n. 65.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

**Sez. un. del 26 settembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Dovere, Collegio I.**

**Giudizio di legittimità - Liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione degli onorari e delle spese al difensore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio - Giudice competente.**

Le Sezioni Unite della Cassazione, al quesito:

*“Se, nel giudizio di legittimità, la competenza a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., ed alla emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese a beneficio del difensore della predetta parte civile, ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, spetta alla Corte di cassazione ovvero al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”*,

hanno fornito la seguente soluzione:

*“Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002”*.

L’ordinanza di rimessione n. 22819 emessa dalla Sez. I Pen. il 28 marzo 2019 (dep. 23 maggio 2019), Pres. Di Tomassi, Rel. Casa, è stata già pubblicata nella Newsletter n. 69.

**Sez. un. del 26 settembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Zaza, Collegio I.**

**Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Vincolo impositivo *ex ante* dichiarazione di fallimento - Impugnazione - Legittimazione del curatore del fallimento.**

Le Sezioni Unite della Cassazione, al quesito:



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

*“Se il curatore fallimentare sia legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare in sede cautelare i provvedimenti relativi ove il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento”,* hanno fornito soluzione “affermativa”.

L’ordinanza di rimessione n. 22602 emessa dalla Sez. III Pen. il 16 aprile 2019 (dep. 23 maggio 2019), Pres. Aceto, Rel. Corbo, è stata già pubblicata nella Newsletter n. 69.

**Sez. Un. del 26 settembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Tardio, Collegio II, P.G. (concl. conf.).**

**Riti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza di patteggiamento - Ricorribilità per Cassazione - Deducibilità vizio di motivazione circa l’applicazione delle misure di sicurezza.**

Le Sezioni Unite della Cassazione, al quesito:

*“Se, a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, nei confronti della sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all’applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale”,*

hanno fornito la seguente soluzione:

*“È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti”.*

L’ordinanza di rimessione n. 17770 emessa dalla Sez. VI Pen. il 16 gennaio 2019 (dep. 29 aprile 2019), Pres. Capozzi, Rel. Silvestri, è stata già pubblicata nelle Newsletter n. 67 e n. 69.

**Sez. un. del 26 settembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Tardio, Collegio II, P.G. (concl. conf.).**

**Riti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza di patteggiamento - Ricorribilità per Cassazione - Limiti - Sentenze di patteggiamento che applicano o che omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie.**

Le Sezioni Unite della Cassazione, al quesito:





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

*“Se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie”,*

hanno fornito la seguente soluzione:

*“È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.”.*

L’ordinanza di rimessione n. 22113 emessa dalla Sez. IV Pen. il 16 maggio 2019 (dep. 27 maggio 2019), Pres. Fumu, Rel. Cenci, è stata già pubblicata nella Newsletter n. 69.

### **QUESTIONI PENDENTI**

**[Sez. IV Pen., Ord. di rimessione n. 38635 del 10 settembre 2019 \(dep. 19 settembre 2019\), Pres. Piccialli, Rel. Ciampi.](#)**

**Legge stupefacenti – Detenzione droghe leggere – Modifica del sistema tabellare per effetto del D.L. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79 – Presupposti applicativi della circostanza aggravante di cui all’art. 80 D.P.R. n. 309/90 – Parametri valutativi.**

La Sezione Quarta Penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di stupefacenti:

*“Se, con riferimento alle cd. “droghe leggere”, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e ss.mm.ii., i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150”.

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

##### **Sez. V sent. 6 giugno 2019 – 19 settembre 2019 n. 38713, Pres. Bruno, Rel. Belmonte.**

**Circostanza attenuante del danno patrimoniale – Compatibilità con il delitto tentato – Compatibilità con la capacità a delinquere – Obbligo di commisurare l'entità del pregiudizio al valore e non al prezzo della cosa.**

La circostanza attenuante del danno patrimoniale è compatibile con il delitto tentato, allorché sia possibile desumere, con certezza, dalle modalità del fatto, e in base a un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.

Ai fini della valutazione inerente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., co. 1, n. 4, l'interprete deve avere riguardo soltanto al “danno patrimoniale” (che, nei casi in cui la condotta sia posta in essere con violenza o minaccia, ricomprende - in considerazione del duplice oggetto della condotta dell'agente, che investe non soltanto il patrimonio, ma anche la persona della vittima -anche quello fisico o morale prodotto all'incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa), non anche al “fatto”, e non può, quindi, attribuire rilievo ostativo, al riconoscimento della circostanza, agli elementi indicati dall'art. 133 c.p., ed in particolare alla capacità a delinquere.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

In ordine alla configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità nel reato di furto, l'entità del pregiudizio deve essere commisurata al valore della cosa al momento della consumazione del reato, da intendersi quale valore commerciale del bene, e non con riferimento al prezzo di vendita. Ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 c.p., nell'ipotesi di tentativo di furto commesso ai danni di grandi magazzini, il danno stesso non va commisurato al prezzo di acquisto della merce, poiché la legge penale fa riferimento non già al costo, ma al valore commerciale dell'oggetto del reato al momento del fatto.

**[Sez. IV, sentenza 4 luglio 2019 – 17 settembre 2019 n. 38389 – Pres. Fumu – Rel. Bellini](#)**

**Rapporto di causalità – Concorso di cause - Art. 40 c.p. – Art. 41 c.p. - Circolazione stradale**

In tema di responsabilità colposa quando la situazione di pericolo profilatasi sulla sede stradale risulti evidente, in quanto percepibile con estrema facilità, chiarezza e prevedibilità e possa, conseguentemente, essere evitata con diligenza anche minima, va esclusa la colpa di colui che abbia realizzato una astratta concausa dell'evento, dovendosi ritenere interrotto il nesso tra la causa remota e l'accaduto.

**B. Diritto penale - parte speciale.**

**[Sez. VI sent. 12 giugno 2019 – 27 settembre 2019 n. 39810, Pres. Petitti, Rel. Silvestri.](#)**

**Associazioni sovversive – Elemento materiale – Irrilevanza della mera idea sovversiva non accompagnata da atti ulteriori.**

Il reato previsto dall'art. 270 c.p. , così come quello di cui all'art. 270-bis, è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma - comune fra i partecipanti - finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza: la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti e attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall'assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere.

**[Sez. VI sent. 26 giugno 2019 – 19 settembre 2019 n. 38694, Pres. Tronci, Rel. Costantini.](#)**

**Corruzione – Concorso di terzo nella condotta corruttiva realizzata dal di lui legale difensore – Limiti.**

In presenza di attività corruttiva posta in essere da un legale (nell'ambito dell'assistenza prestata in favore di un dato cliente), non è necessariamente ravvisabile la corruzione allorché il rapporto tra cliente e proprio difensore non supera la soglia interna del rapporto privatistico e non va ad integrarsi con la posizione del corrotto, a meno che non si dimostri, mediante concreti elementi fattuali che raggiungano la gravità indiziaria, che essa abbia inciso o sia andata concretamente ad inserirsi, rafforzandola o integrandola, nell'attività corruttiva alla quale si è esposto in prima persona il difensore. È, infatti, necessario che l'inserimento di un soggetto terzo nel progetto corruttivo, ideato e realizzato formalmente da altri, sia attentamente vagliato sotto il profilo della sua rilevanza causale pur potendosi esso estrinsecare nelle forme più varie dell'apporto diretto alla esecuzione materiale del fatto, della determinazione e del rafforzamento o consolidamento dell'intento criminoso dell'agente principale.

**[Sez. VI sent. 18 aprile 2019 – 25 settembre 2019 n. 39371, Pres. Tronci, Rel. Rosati.](#)**

**Illecita concorrenza con violenza o minaccia – Elemento materiale.**

Costituiscono atti di concorrenza illecita, ai fini dell'art. 513-bis, c.p. tutti quei comportamenti coercitivi, connotati da violenza o minaccia, espliciti nell'esercizio di attività commerciali, industriali o produttive, che integrano atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, c.c., ivi compresi i comportamenti, diversi



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

da quelli indicati ai numeri 1) e 2), specificamente volti ad alterare l'ordinario e libero rapportarsi degli operatori in un'economia di mercato, quali anche le intese restrittive della libertà di concorrenza e gli abusi di posizione dominante descritti negli artt. 2 e 3 della legge n. 287 del 1990.

#### **Sez. II sent. 10 settembre 2019 – 24 settembre 2019 n. 39140 Pres. Gallo, Rel. Mantovano.**

**Rapina impropria ex art. 628 comma 2 c.p. – Impossessamento della cosa – Elemento non necessario ai fini della integrazione del reato.**

Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico.

Mentre la rapina propria si consuma solo quando si sono verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui sia l'impossessamento della stessa, la rapina impropria invece si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra che si sia verificato anche l'impossessamento.

#### **Sez. II sent. 6 marzo 2019 – 18 settembre 2019 n. 38548 Pres. De Crescenzo, Rel. Imperiali.**

**Recidiva ex art. 99 c.p. – Ininfluyente ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato se non riconosciuta dal giudice.**

La valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

**[Sez. II sent. 20 giugno 2019 – 24 settembre 2019 n. 39131 Pres. De Crescenzo, Rel. Cammino.](#)**

**Ricettazione ex art. 648 c.p. – Condotta del terzo che utilizzi il bene unitamente agli autori del reato, consapevole della provenienza illecita – Concorso nel reato – Esclusione.**

Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza dell'illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione, quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri antecedentemente commesso. Sulla base di tale principio, va pertanto rilevato che il concorso nel delitto di ricettazione ricorre nel solo caso in cui il compartecipe abbia dato un qualsivoglia contributo causale, anche solo a livello psicologico, nel suddetto reato.

**[Sez. II sent. 8 febbraio 2019 – 18 settembre 2019 n. 38545 Pres. De Crescenzo, Rel. Imperiali.](#)**

**Truffa ex art. 640 c.p. – Delitto di estorsione ex art. 629 c.p. – Criterio distintivo in caso di minaccia.**

Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica "ex ante", che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato.

**[Sez. II sent. 26 aprile 2019 – 18 settembre 2019 n. 38551 Pres. De Crescenzo, Rel. Beltrani.](#)**

**Usura ex art. 644 c.p. – Carattere oggettivamente usurario della pattuizione.**

Ai fini dell'integrazione del reato di usura, non occorre che l'iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall'usuraio, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da usura sia stata accettata



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

dalla vittima senza subire pressioni, poiché la ratio dell'incriminazione s'incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione.

**[Sez. II sent. 26 aprile 2019 – 18 settembre 2019 n. 38551 Pres. De Crescenzo, Rel. Beltrani.](#)**

**Usura ex art. 644 c.p. – Delitto di estorsione ex art. 629 c.p. – Criteri distintivi e casi di concorso tra reati.**

È configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo; i due reati possono concorrere quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari.

#### **C. Leggi speciali.**

**[Sez. I, sent. 12 settembre – 16 settembre 2019 n. 38209, Pres. Di Tomassi, Rel. Rocchi.](#)**

**Detenzione o porto illegale di armi – Concorrente nel reato – Presupposti.**

Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne, mentre la semplice consapevolezza che altri siano armati non integra, di per sé, né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo, l'elemento tipico della fattispecie di concorso.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

**[Sez. IV, sentenza 29 marzo 2019 – 25 settembre 2019 n. 39254 – Pres. Montagni – Rel. Esposito](#)**

**Guida in stato di ebbrezza - Art. 186 CdS – Accertamento etilometrico – Omesso avviso assistenza difensore – Art. 114 disp. att. c.p.p. – Decreto penale di condanna – Termine per la formulazione dell'eccezione**

In tema di guida in stato di ebbrezza, le questioni inerenti agli avvisi da dare al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determinano una nullità di ordine generale, rilevabile e deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 c. 2 c.p.p., con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere rilevata d'ufficio va individuato nell'adozione del decreto penale di condanna e quello entro il quale, invece, può essere dedotta dalla parte coincide con la presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso.

**[Sez. IV, sentenza 18 aprile 2019 – 25 settembre 2019 n. 39260 – Pres. Montagni – Rel. Cenci](#)**

**Guida in stato di ebbrezza - Art. 186 CdS – Accertamento etilometrico – Omesso avviso assistenza difensore – Art. 114 disp. att. c.p.p. – Decreto penale di condanna – Termine per la formulazione dell'eccezione**

La questione della nullità riguardante l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore nel giudizio dibattimentale insorto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna può essere eccepita, secondo l'interpretazione che si stima preferibile, non già entro la presentazione dell'atto di opposizione ma sino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

*Le due massime sopra riportate (entrambe provenienti dalla IV sezione e curiosamente pubblicate il medesimo giorno) forniscono una differente soluzione in ordine al termine ultimo per sollevare l'eccezione relativa all'omesso avviso di farsi assistere da un difensore in occasione dell'accertamento etilometrico, nel caso in cui sia stato emesso decreto penale di condanna e avverso lo stesso sia stata proposta opposizione. In tal senso e per completezza, si segnala di seguito altra*





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

*sentenza della IV sezione (la nr. 39260 del 2019, ad oggi non massimata) ove sono sviluppate in maniera esaustiva le ragioni sulle quali poggia il ragionamento da ultimo sposato dalla Corte di Cassazione*

#### **Sez. IV, sentenza 6 giugno 2019 – 27 settembre 2019 n. 39725 – Pres. Montagni – Rel. Nardin**

##### **Guida in stato di ebbrezza - Art. 186 CdS – Esecuzione accertamento spirometrico – Dato temporale - Conseguenze**

L'effettuazione dei controlli spirometrici, svolti dopo un lungo lasso temporale rispetto al momento dell'assunzione di alcool, impedisce di attribuire a quei rilievi valore scientifico certo circa lo stato di ebbrezza risalente ad un momento di ore precedente rispetto a quello dell'effettuazione del controllo, qualora la parabola si presenti ancora ascendente durante l'esecuzione del test.

#### **Sez. IV, sentenza 6 giugno 2019 – 19 settembre 2019 n. 38618 – Pres. Montagni – Rel. Esposito**

##### **Guida in stato di ebbrezza - Art. 186 CdS – Etilometro - Revisione periodica – Art. 379 D.P.R. 495/2002 – Necessità - Effetti**

In tema di guida in stato di ebbrezza, allorché l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.

*(Si segnala la sentenza su riportata in quanto di contrario orientamento rispetto a quello tradizionalmente seguito.)*

#### **Sez. IV, sentenza 21 maggio 2019 – 17 settembre 2019 n. 38381 – Pres. Fumu – Rel. Esposito**

##### **Legge Stupefacenti – Art. 73 c. V DPR 309/90 – Attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. – Compatibilità**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è astrattamente applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale e compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990.

**[Sez. VI sent. 14 giugno 2019 – 25 settembre 2019 n. 39375, Pres. Tronci, Rel. Mogini.](#)**

**Legge Stupefacenti – Fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73/V comma d.P.R. 309/90 – Compatibilità con la reiterazione di condotte di piccolo spaccio – Rilevanza dei precedenti.**

La fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 non è, in astratto, incompatibile con la reiterazione delle condotte di piccolo spaccio da parte dell'imputato - come si desume dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 - né con la particolare tipologia di sostanza stupefacente detenuta, posto che la norma non prevede ipotesi di esclusione legate alla natura della sostanza stupefacente e non può essere legittimamente esclusa solo in ragione della diversa tipologia di sostanza stupefacente detenuta (in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione), né dei precedenti penali specifici dell'imputato, trattandosi di un parametro estraneo agli elementi di valutazione indicati nella predetta disposizione normativa.

**[Sez. III, sent. 16 aprile-30 settembre 2019, n. 39952, Pres. Aceto, Rel. Andronio.](#)**

**Legge stupefacenti - Ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 - Pluralità di condotte di cessione - Fatto di lieve entità - Configurabilità - Limiti.**

In materia di sostanze stupefacenti, la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione della droga, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ne consegue che è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente, non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, integrando potenzialità offensiva e diffusibilità della condotta.

[Sez. VI sent. 30 maggio 2019 – 27 settembre 2019 n. 39820, Pres. Petitti, Rel. Rosati.](#)

**Obbligo di comunicazione di cui all'art. 30, legge 13 settembre 1982, n. 646 - Natura - Conseguenze legate all'estinzione ex art. 445 c.p.p.**

L'estinzione del reato oggetto di una sentenza di applicazione di pena, determinatasi ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. facendo venir meno la qualità di "condannato" del soggetto, vale a far cessare l'obbligo di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali eccedenti un determinato limite, a costui imposto con la medesima sentenza avente per oggetto il delitto di associazione di tipo mafioso.

[Sez. III, sent. 18 aprile-18 settembre 2019, n. 38596, Pres. Di Nicola, Rel. Zunica.](#)

**Reati commessi in danno di animali - Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni - Legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni non riconosciute - Sussistenza.**

In tema di reati commessi ai danni di animali, l'art. 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189 ("diritti e facoltà degli enti e delle associazioni"), nell'attribuire *ope legis* alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2006 per l'affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, non esclude la legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni diverse, anche non riconosciute, che perseguano la stessa finalità e che deducano di aver subito un danno diretto dal reato.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

**[Sez. V sent. 6 giugno 2019 – 19 settembre 2019 n. 38715, Pres. Bruno, Rel. Zaza.](#)**

**Reati fallimentari – Rapporti tra bancarotta fraudolenta e preferenziale – Congruità delle somme prelevate – Rilevanza.**

L'amministratore della società, che disponga in proprio favore il pagamento di un compenso proporzionato alla qualità ed alla quantità dell'attività prestata, pur in assenza di una corrispondente delibera societaria, risponde del reato di bancarotta preferenziale, e non del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; ipotesi, quest'ultima, invece ravvisabile per il prelievo dalle casse sociali di somme la cui congruità, rispetto all'attività effettivamente svolta dall'amministratore, non sia valutabile alla luce dell'indicazione di elementi concreti.

La congruità delle somme prelevate, rispetto alle prestazioni a compenso delle quali i prelievi sono giustificati, costituisce pertanto circostanza dirimente ai fini della configurabilità nella condotta del reato di bancarotta fraudolenta o di quello di bancarotta preferenziale.

#### **D. Diritto processuale.**

**[Sez. II sent. 4 luglio 2019 – 20 settembre 2019 n. 38826 Pres. De Crescenzo, Rel. Pardo.](#)**

**Appello - Decreto di fissazione del giudizio di appello – Notifica all'imputato già dichiarato irreperibile – Obbligo di emissione di un nuovo decreto di irreperibilità.**

La notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello all'imputato già dichiarato irreperibile deve essere preceduta, a pena di nullità assoluta, dalla emissione di un nuovo decreto di irreperibilità anche quando la persistenza dello stato di irreperibilità è stata accertata -con la emissione di un nuovo



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

decreto- in occasione della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, in applicazione del principio per il quale le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase.

**[Sez. V sent. 5 luglio 2019 – 20 settembre 2019 n. 38906, Pres. Scarlini, Rel. Riccardi.](#)**

**Appello – Obbligo del giudice di motivare su ogni punto a lui devoluto – Impossibilità di limitarsi al mero richiamo delle motivazioni della sentenza di primo grado anche in relazione a questioni già dedotte e decise.**

In presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralucido rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto.

**[Sez. III, sent. 16 aprile-30 settembre 2019, n. 39957, Pres. Aceto, Rel. Andronio.](#)**

**Art. 129 c.p.p. - Atti e provvedimenti del Giudice - Obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità - Rilevanza in sede di legittimità.**

L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 c.p.p., vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

**[Sez. V sent. 10 luglio 2019 – 19 settembre 2019 n. 38740, Pres. Bruno, Rel. Riccardi.](#)**

**Divieto di *reformatio in peius* per il giudice del rinvio e dell'esecuzione – Obbligo di rispettare i punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente o di rapportare la pena inflitta con la sentenza annullata e quella inflitta dal giudice del rinvio.**

In caso di annullamento, a seguito di ricorso per cassazione del solo condannato, dell'ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione deve, in sede di rinvio, rispettare il divieto di *reformatio in peius* in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente.

Pure in una materia diversa dall'esecuzione, il divieto della *reformatio in peius* è un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sentenza annullata e quella inflitta dal giudice del rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla.

**[Sez. V sent. 18 giugno 2019 – 30 settembre 2019 n. 40037, Pres. Zaza, Rel. Belmonte.](#)**

**Legittimo impedimento - Istanza di rinvio – Nullità assoluta degli atti e della sentenza nel caso di omessa valutazione della stessa – Possibilità di inviare l'istanza di differimento a mezzo fax.**

L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento determina il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi degli artt. 178, co. 1, lett. c) e 179, co. 1, c.p.p.

L'invio a mezzo fax dell'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento non è inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata deliberazione quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e, quindi, alcuna nullità, in quanto la



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell'intempestività con cui l'atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario e, in ogni caso, la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l'onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

**[Sez. VI sent. 13 giugno 2019 – 16 settembre 2019 n. 38260, Pres. Petruzzellis, Rel. Bassi.](#)**

#### **Misure cautelari reali – Ricorso per Cassazione – Motivi deducibili.**

Contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: invero, avverso l'ordinanza in tema di misure cautelari reali non possono essere coltivati - nel ricorso per cassazione - tutti quei vizi che, pur formalmente dedotti in termini di violazione di legge, si traducano in eccezioni concernenti la motivazione del provvedimento. Ciò salvo non trasmodino nella mancanza assoluta di motivazione - anche sotto la forma della motivazione meramente apparente - in relazione ai presupposti di legge sostanziale o processuale, sì da riverberare in un vizio ex art. 606, comma 1 lett. c), c.p.p.

**[Sez. VI sent. 4 luglio 2019 – 24 settembre 2019 n. 39114, Pres. Fidelbo, Rel. Vigna.](#)**

#### **Misure cautelari – Soggetto sottoposto agli arresti domiciliari arrestato per evasione – Custodia cautelare in carcere – Esclusione.**

Colui che, trasgredendo alle prescrizioni degli arresti domiciliari, si allontani dal domicilio e venga poi arrestato per evasione, non potrà essere poi sottoposto a custodia cautelare in carcere in relazione a tale delitto, salvo che gli arresti domiciliari non possano essere disposti per sopravvenuta mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, c.p.p.

**[Sez. IV, sentenza 11 luglio 2019 – 19 settembre 2019 n. 38652 – Pres. Piccialli – Rel. Ranaldi](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

#### **Misure cautelari personali – Arresti domiciliari – Art. 284 n. 3 c.p.p. – Richiesta allontanamento per svolgere attività di volontariato - Insussistenza**

In tema di misure cautelari personali, la necessità di intraprendere un percorso rieducativo tramite la partecipazione ad attività di volontariato non rientra tra le indispensabili esigenze di vita che, ai sensi dell'art. 284 c. 3 c.p.p., consentono di ottenere dal Giudice l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, attesa la natura eccezionale di tale previsione.

[Sez. I, sent. 19 luglio – 26 settembre 2019 n. 39613, Pres. Magi, Rel. Centofanti.](#)

#### **Misure cautelari personali – Giudizio di pericolosità sociale dei collaboranti – Necessaria verifica del significato e degli effetti della scelta collaborativa.**

Il giudizio di pericolosità sociale, nei confronti dei soggetti che hanno fornito collaborazione con l'autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione (o del mantenimento) di misure cautelari, va condotto, principalmente, tramite l'attenta verifica del significato e degli effetti della scelta collaborativa, onde stabilire se essa sia realmente espressione dell'avvenuta rimozione dei legami con il contesto di criminalità organizzata, sfondo della condotta delittuosa contestata.

[Sez. I, sent. 19 luglio – 26 settembre 2019 n. 39612, Pres. Magi, Rel. Centofanti.](#)

#### **Misure cautelari personali – Gravi indizi di colpevolezza – Prove indirette – Necessaria utilizzazione del canone di cui all'art. 192 c.p.p.**

Ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - in caso di presenza di "prove indirette" - è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, comma 2, c.p.p., là dove esso prevede che gli indizi debbano essere plurimi, precisi e concordanti; ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

#### **Sez. I, sent. 19 luglio – 26 settembre 2019 n. 39614, Pres. Magi, Rel. Centofanti.**

**Misure cautelari personali – Parametri di commisurazione della misura – Proporzionalità e adeguatezza.**

Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.

#### **Sez. I, sent. 11 settembre – 18 settembre 2019 n. 38613, Pres. Mazzei, Rel. Aliffi.**

**Misure cautelari personali – Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare – Complessità del giudizio – Nozione.**

La «complessità del giudizio» che, ai sensi dell'art. 304 co. 2 c.p.p. legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, non può essere ricavata dagli «accadimenti succedutisi» che hanno reso necessaria la rinnovazione del dibattimento e dal contestuale «atteggiamento dell'imputato», il quale, lungi dal consentire una rapida definizione del procedimento, aveva richiesto «un approfondimento dell'istruttoria dibattimentale con l'ulteriore audizione dei testi, unitamente alla perizia trascrittiva dell'intercettazione ritenuta più rilevante».



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

**[Sez. I, sent. 19 luglio – 26 settembre 2019 n. 39610, Pres. Magi, Rel. Centofanti.](#)**

**Misure cautelari reali – Decreto di convalida del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria – Trasmissione del verbale di sequestro al P.M. a mezzo P.E.C. – Conformità al sistema della comunicazione – Affermativo.**

La trasmissione al pubblico ministero, da parte della polizia giudiziaria, del verbale dell'operato sequestro probatorio avvenuta, nei termini, tramite posta elettronica certificata, rappresenta modalità conforme al sistema, perché, da un lato, la legge non prescrive che il verbale debba essere necessariamente depositato nell'ufficio di segreteria dell'organo giudiziario nella sua materiale fisicità; e, d'altro lato, il mezzo impiegato garantisce sicura affidabilità quanto alla provenienza e alla ricezione dell'atto.

**[Sez. V sent. 17 maggio 2019 – 17 settembre 2019 n. 38425, Pres. Palla, Rel. Calaselicce.](#)**

**Nomina del difensore di fiducia - Validità della stessa anche nel caso di mancato rispetto delle formalità di cui all'art. 96, co. 2, c.p.p. – Sufficienza della valutazione dei comportamenti concludenti.**

Ove non siano state rispettate le formalità di cui all'art. 96, co. 2, c.p.p. è valida la nomina del difensore di fiducia, in presenza di elementi univoci, dai quali la nomina medesima possa desumersi per *facta concludentia*. Ciò in quanto, in tema di formalità per la nomina del difensore, i comportamenti concludenti, idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato, costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un effettivo rapporto fiduciario, tra lo stesso imputato e colui il quale ha svolto, di fatto, le funzioni di difensore, dato che alla norma di cui all'art. 96 c.p.p. non viene attribuita natura inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, quindi, di un'interpretazione elastica in *bonam partem*.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

**[Sez. III, sent. 16 giugno-30 settembre 2019, n. 39960, Pres. Aceto, Rel. Reynaud.](#)**

**Notificazioni - Notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio - Successiva mancata elezione o dichiarazione di un diverso domicilio ex art. 161, comma 2, c.p.p. - Esecuzione delle successive notificazioni presso il difensore - Legittimità.**

L'avvenuta notifica con esito positivo nella residenza anagrafica dell'imputato del decreto di citazione a giudizio di primo grado che contenga l'invito previsto dall'art. 161, comma 2, c.p.p. implica che, in caso di mancata elezione o dichiarazione di un diverso domicilio, detto luogo debba considerarsi come domicilio "determinato" ai sensi della stessa disposizione, con la conseguenza che le successive notificazioni, divenute impossibili da eseguire in tale luogo, sono legittimamente effettuate al difensore.

**[Sez. V sent. 30 maggio 2019 – 17 settembre 2019 n. 38463, Pres. Palla, Rel. De Marzo.](#)**

**Patteggiamento subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena - Impossibilità per il giudice di applicare la pena concordata senza concedere il beneficio.**

Il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunciarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando *in toto* la richiesta di patteggiamento.

In tema di patteggiamento, nel caso in cui il giudice abbia applicato la pena concordata dalle parti senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente richiesto, in assenza di alcuna motivazione al riguardo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

**[Sez. III, sent. 10 maggio-17 settembre 2019, n. 38467, Pres. Liberati, Rel. Macri.](#)**

**Processo penale - Dibattimento - Questioni preliminari - Incompetenza territoriale - Deducibilità - Ipotesi.**

L'incompetenza territoriale deve essere dedotta ai sensi dell'art 491 c.p.p., subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della regolare costituzione delle parti, indipendentemente dal momento in cui essa diviene effettivamente deducibile. Tale limitazione pertanto rimane ferma anche nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, emerga la diversità del fatto, con conseguente applicazione dell'art 516 c.p.p., che, non comportando regressione del procedimento, non elimina la preclusione sopra indicata.

**[Sez. II sent. 6 marzo 2019 – 20 settembre 2019 n. 38831 Pres. De Crescenzo, Rel. Imperiali.](#)**

**Revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per incompatibilità delle condizioni di salute – Obbligo di nomina di un perito ex art. 299 comma 4 ter c.p.p. solo se sussiste un apprezzabile “fumus” di fondatezza della dedotta incompatibilità.**

In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299 comma 4 *ter* c.p.p. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile “fumus” e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.

**[Sez. VI sent. 10 luglio 2019 – 16 settembre 2019 n. 38249, Pres. Ricciarelli, Rel. Vigna.](#)**

**Ricorso per Cassazione – Denunciata mancata concessione della sospensione condizionale – Limiti.**

In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

che ne consentono il riconoscimento, l'imputato può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, solo qualora ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.

#### **Sez. I, sent. 12 settembre – 26 settembre 2019 n. 39570, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.**

**Rinuncia al mandato del difensore di fiducia – Nomina di un difensore d'ufficio sempre diverso ex art. 97 co. IV c.p.p. in luogo – Nullità di natura generale a regime intermedio ex art. 180 c.p.p.**

La nomina di un difensore d'ufficio, scelto quale sostituto in un sempre diverso professionista per ciascuna udienza perché prontamente reperito, pregiudica i diritti dell'imputato ad essere assistito in via stabile dallo stesso legale nell'ambito di un rapporto professionale continuativo, che consenta a quest'ultimo di assumere, previa adeguata conoscenza della vicenda contestata, idonee iniziative a tutela dell'assistito ed è causa di nullità degli atti e della sentenza.

#### **Sez. II sent. 9 settembre 2019 – 16 settembre 2019 n. 39415 Pres. Rago, Rel. Perrotti.**

**Termine per la dichiarazione di ricusazione ex art. 38 c.p.p. – Causa di ricusazione verificatasi fuori udienza – Decorrenza del termine dal momento della effettiva conoscenza della stessa da parte dell'imputato.**

Ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e dal processo, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

#### **Sez. V sent. 19 marzo 2019 – 17 settembre 2019 n. 38410, Pres. Palla, Rel. Mazzitelli.**

**Termini per l'impugnazione – Decorrenza dalla data di notificazione o di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza – Impossibilità per il giudice di pace di assegnarsi un termine maggiore o diverso da quello previsto per legge per il deposito della sentenza.**

Ove il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza avere preventivamente indicato nel dispositivo letto in udienza un termine diverso da quello previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 544, co. 3, c.p.p., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 585, co. 1, lett. b), c.p.p., decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni, qualora non la detti a verbale, implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito: dunque, il termine per l'impugnazione, previsto *ex lege*, decorre dalla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione, fatto salvo il caso in cui il giudice si sia assegnato, nel dispositivo della sentenza, un termine maggiore per il deposito della motivazione, norma, quest'ultima, non applicabile nei giudizi pendenti avanti al Giudice di Pace.

#### **Sez. VI sent. 26 giugno 2019 – 19 settembre 2019 n. 38694, Pres. Tronci, Rel. Costantini.**

**Valutazione della prova – Chiamata in correità in sede cautelare – Riscontri estrinseci individualizzanti.**

Con riferimento alla complessiva valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

#### **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. I, sent. 12 settembre – 26 settembre 2019 n. 39615, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)**

**Misure alternative al carcere – Differimento della pena per gravi motivi di salute – Valutazione della compatibilità delle condizioni di salute del condannato con la finalità rieducativa della pena.**

L'indagine demandata alla magistratura di sorveglianza impone di verificare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative proprie della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale, conseguenti all'attività rieducativa svolta, cosicché l'espiazione va legittimamente differita solo se, per la natura particolarmente grave dell'infermità del condannato, essa possa ritenersi come avvenuta in aperta violazione del diritto fondamentale alla salute e del senso d'umanità, al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario, per le eccessive ed ingiustificate sofferenze che essa possa arrecare al condannato.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

**[Sez. I, sent. 19 luglio – 26 settembre 2019 n. 39608, Pres. Magi, Rel. Centofanti.](#)**

**Permesso ex art. 30 Ord. Pen. – Struttura – Nozione di eccezionalità della richiesta –  
Necessaria unicità della richiesta.**

Il permesso di necessità, disciplinato dall'art. 30 Ord. pen., è istituito alla cui conformazione concorrono i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare. Nella nozione di «eccezionalità» di cui all'art. 30 Ord. pen. rientra anche la strutturazione progressiva di una condizione che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto, come, nella specie, è stata considerata l'assenza di visite di un familiare, da tempo protrattasi, a causa di oggettive difficoltà del medesimo di raggiungere il luogo di detenzione. Punto fermo non può non rimanere, tuttavia, il carattere isolato -se non propriamente unico e non rinnovabile- della concessione.

**[Sez. I, sent. 19 luglio – 26 settembre 2019 n. 39611, Pres. Magi, Rel. Centofanti.](#)**

**Sanzioni alternative alla detenzione – Espulsione – Pendenza di istanza di protezione internazionale dinanzi al Giudice Amministrativo – Doveri dell'Autorità Giudiziaria penale.**

Il giudice penale ha il compito di accertare, in via incidentale, la sussistenza dei presupposti che, alla stregua delle prospettazioni dell'interessato, potrebbero condurre al riconoscimento della protezione internazionale anche sussidiaria, a nulla rilevando la possibilità per il medesimo di agire in via ordinaria per ottenere il riconoscimento del suo diritto.

**F. Misure di prevenzione.**





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

#### **G. Responsabilità da reato degli enti.**

##### **5. Novità editoriali**

Alessandra Bassi, Cesare Parodi (a cura di): ***I PROCEDIMENTI SPECIALI PENALI*** Giuffrè

Rosanna Belfiore: ***IL SEQUESTRO PREVENTIVO. Tra esigenze impeditive e strumentalità della confisca*** Giappichelli

Renato Brichetti, Giovanni Canzio (a cura di): ***LE IMPUGNAZIONI PENALI*** Giuffrè

Massimiliano Dova: ***ALTERAZIONI EMOTIVE E COLPEVOLEZZA*** Giappichelli

Fabio Fiorentini (a cura di): ***LA TUTELA PREVENTIVA E COMPENSATIVA PER I DIRITTI DEI DETENUTI*** Giappichelli

Gianluca Gambogi (a cura di): ***DIRITTO PENALE INDUSTRIALE*** Giuffrè

Antonella Marandola, Giuseppe Pavich: ***CODICE ROSSO L. n. 69/2019*** Giuffrè

Alessandro Parrotta (a cura di): ***LA GESTIONE DEL RISCHIO E I SISTEMI DI PREVENZIONE DEL REATO*** Pacini



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

Alessandro Pasta: ***NECESSITA' E TRADIZIONE. L'ARRESTO IN FLAGRANZA*** Cedam

Giuseppina Pizzolante: ***LA LOTTA ALLE FRODI FINANZIARIE NEL DIRITTO PENALE EUROPEO. Tra protezione degli interessi economici dell'Unione Europea e nuove sfide poste da bitcoin e criptovalute*** Cacucci

Enzo Zappalà (a cura di): ***LA GIURISDIZIONE SPECIALIZZATA NELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE*** III edizione Giappichelli

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Seminario: ***LA PROVA DIGITALE A PROCESSO***

Bologna, giovedì 3 ottobre 2019, ore 14.30, Scuola di specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti”, Via Andreatta 4

Tavola rotonda: ***IMMIGRAZIONE E DECRETI SICUREZZA: QUALI LIMITI NELLA COSTITUZIONE?*** (Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza)

Torino, venerdì 4 ottobre 2019, ore 14, Sala Lauree Blu, Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 110/A

Tavola Rotonda: ***IL DELITTO COLPOSO DOPO LA SENTENZA SU N. 8770/2018; VERSO LA VALIDAZIONE NORMATIVA DELLE CAUTELE?***



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

Roma, venerdì 4 ottobre 2019, ore 15, Aula Magna Università degli Studi Guglielmo Marconi, via Plinio 44

Convegno: ***EPPUR SI MUOVE. Carcere, Costituzione, speranza*** (Osservatorio Carcere UCPI)  
Reggio Calabria, venerdì 4 ottobre 2019 ore 15 – sabato 5 ottobre 2019 ore 9, Palazzo “Corrado Alvaro” Sala Conferenze, Piazza Italia

Seminario: ***I recenti interventi legislativi in tema di CODICE ROSSO E TUTELA DELLE FSCE DEBOLI*** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)  
Genova, lunedì 7 ottobre 2019, ore 14.30, Centro formazione, cultura e attività forensi, Via XII Ottobre 3

Seminario: ***LA PROVA SCIENTIFICA: QUESTIONI CONTROVERSE E DINAMICA PROCESSUALE*** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”)  
Padova, giovedì 10 ottobre 2019, ore 15, Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati – Tribunale di Padova

Convegno: ***IL SISTEMA PENALE – TRIBUTARIO A QUATTRO ANNI DAL D. LGS. 158/2015: LE QUESTIONI ANCORA APERTE*** (Università degli Studi di Milano)  
Milano, venerdì 11 ottobre 2019, ore 9.15, Aula Crociera Alta, via Festa del Perdono 7

Convegno: ***I VOLTI ATTUALI DEL DIRITTO PENALE EUROPEO – Giornata di studi per Sandro Bernardi*** (Università degli Studi di Ferrara)  
Ferrara, venerdì 18 ottobre 2019, ore 9, Aula Magna – Dipartimento di Giurisprudenza – Corso Ercole I d’Este, 37



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 74 – 1 ottobre 2019**

Incontro di studio: **LA PROVA SCIENTIFICA** (SSM)

Roma, mercoledì 23 ottobre 2019, ore 14.30, Aula Magna Corte Suprema di Cassazione

Convegno: **LA COMPLETEZZA DELLE INDAGINI: TRA LEGALITA' E RICERCA DELLA VERITA'**

Pescara, venerdì 8 novembre 2019 ore 9 – sabato 9 novembre 2019 ore 9, Palazzo Ex Aurum, Largo Gardone Riviera